

Ecobonus. Modificate le regole per la cessione del credito d'imposta



Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell'*Ecobonus*, vale a dire il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la [legge di Bilancio 2018](#).

Le nuove possibilità

La [circolare n. 11/E](#), firmata dal direttore dell'Agenzia, chiarisce che i contribuenti **possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati**, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell'*Ecobonus* può avvenire nei confronti delle *Energy Service Companies* (le cosiddette "*Esco*", ovvero società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La [circolare](#) ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto *no tax area*, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Le cessioni

La [circolare dell'Agenzia](#) affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può essere oggetto il credito. Rispetto all'ambito applicativo della norma, l'Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e *deficit* pubblico, precisa che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i "soggetti privati", ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La misura delle detrazioni

La [legge di bilancio 2018](#) ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. **La detrazione spetta nella misura dell'80%** per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, **e dell'85%** in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Chi può cedere il credito

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.

Decorrenza dei chiarimenti

Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017](#), se compiute prima della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 maggio 2018*)

[**Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 maggio 2018**](#) **che** fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito d'imposta anche alla luce delle modifiche introdotte dalla [legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(legge di bilancio 2018\)](#), fermo restando che le modalità operative della cessione del credito da ultimo introdotte, a partire dal corrente anno, saranno disciplinate attraverso l'emanazione di un nuovo Provvedimento.